

SENTENZA EX ART. 285 T.U. N. 115,
L. M. ENUNTO PAGAMENTO IN MARCHE
DABOLLO ORDINARIE DI Euro 2.16
FERILLO SCIO DI 5 FACCIATE
Milano, 03/06/14

345 14/1595

N. 12952/11 R.G. notizie di reato
N. 11192/13 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott. A. Santangelo,
all'udienza in Camera di Consiglio del 15.5.2014, in esito al giudizio
abbreviato celebrato su richiesta dell'imputata, ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

nata a

il

- detenuta per altra causa presente -
difesa di fiducia dall'avv. Paolo Pozzi del foro di Monza;

IMPUTATA

CAPO A)

del reato di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge n. 1423/56, ora
sostituito dall'articolo 75, comma secondo, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
perché contravveniva alle prescrizioni alla stessa imposte con decreto n. 41/08
R.G.M.P. del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione
emesso in data 16 maggio 2008 – per la durata di anni due – notificatele con
verbale di risottoposizione in data 3 ottobre 2009, in quanto commetteva un
reato perseguibile penalmente; in particolare veniva sottoposta ad un controllo
dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via mentre conduceva l'autovettura
AUDI benché priva della patente di guida in quanto
precedentemente revocata.

Con recidiva ex art. 99 c.p.,
Reato commesso in

accertato in data 6 febbraio 2011.

CAPO B)

del reato di cui all'articolo 116, comma 13, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -
introdotto da articolo 1 del d. lg. n. 117/2007 del 3 agosto 2007 - ora previsto e
punito dall'articolo 116, comma 15, codice della strada - perché conduceva
sulla pubblica via l'autovettura AUDI, benché priva
della patente di guida in quanto revocatagli in data 29 ottobre 2009 con decreto
n. 7000/08 Area III ter emesso dalla Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale
del Governo, decreto indebitamente notificato alla in data 27
novembre 2009.

Reato commesso in (MI) accertato in data 6 febbraio 2011.

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza preliminare del 15.5.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito delle indagini preliminari il P.M. procedente avanzava richiesta di
rinvio a giudizio nei confronti di contestandole i reati indicati
nel capo d'imputazione di cui in epigrafe.

All'udienza preliminare del 15.5.2014 il Giudice ammetteva l'imputata -
presente in udienza - al giudizio abbreviato e quindi, sentite le dichiarazioni
spontanee rese dalla e le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava
in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza ex art.
442 c.p.p. letto in udienza.

A fronte delle imputazioni di cui in epigrafe l'esame delle emergenze
processuali comprova la penale responsabilità dell'imputata limitatamente al
reato contestato al capo B).

Dagli atti processuali (e segnatamente dal verbale di contestazione redatto dai
Carabinieri di in data 6.2.2011; dal verbale di sequestro
amministrativo per confisca ed affidamento in custodia del 6.2.2011 e dalla
c.n.r. redatta dai Carabinieri di in data 11.2.2011) emerge che in data
6.2.2011 l'imputata, sottoposta alla misura di prevenzione della Sorveglianza
Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, veniva sorpresa alla guida
dell'autovettura di cui al capo d'imputazione. Gli operanti, fermata l'automobile



ed identificata la conducente, constatavano che la patente della _____ era stata revocata con provvedimento dell'U.T.G. di Milano prot. nr. 7000/08, notificatole il 27.11.2009 (cfr. Verbale di contestazione, 6.2.2011, "*guida con patente revocata circolava in via _____ alla guida dell'autovettura ... senza patente perchè revocata*").

Stante l'accertata violazione dell'art. 116, comma 13, c.d.s., i Carabinieri provvedevano a disporre il fermo amministrativo dell'auto per tre mesi (cfr. Verbale di contestazione), per poi sostituirlo con il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca in quanto, dall'interrogazione della Banca dati delle FF.PP., emergeva che la _____ aveva contravvenuto alla medesima previsione già il 10.12.2009. L'imputata, quindi, sottoscriveva tutti i verbali dichiarando di non voler aggiungere altro (v. Verbale di contestazione, "*il trasgressore dichiara nulla*").

Sulla base degli atti appena indicati risulta provata la penale responsabilità della _____ in ordine alla condotta di guida con patente revocata prevista dal comma 15 dell'art. 116 c.d.s., ed invero: benchè _____ in sede di dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 15.5.14, abbia sostenuto che al momento del controllo degli operanti l'autovettura era parcheggiata e che, qualche istante prima, era stata condotta da sua cognata e non già da lei, tali assunti risultano frontalmente smentiti dai riportati verbali di PG.. Da essi, infatti, emerge testualmente che la _____ era "*alla guida dell'autovettura*" (v. verbale di contestazione) e che i Carabinieri "*notavano una autovettura condotta da _____*" (v. c.n.r.).

Si consideri peraltro che la _____, che parla e comprende la lingua italiana, ebbe certamente contezza dell'addebito, laddove l'apposizione della sua sottoscrizione sui verbali, unitamente al fatto di non aver dichiarato nulla, non può che significare che l'imputata, al momento del controllo, nulla obiettò in ordine alla correttezza e veridicità di quanto verbalizzato dagli operanti.

Provato, dunque, che in data 6.2.2011 _____ si poneva alla guida dell'autovettura AUDI _____ con patente revocata.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la norma prevede una fattispecie contravvenzionale punita con la sola pena pecuniaria.

Valutati quindi i parametri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. e tenuto conto, in particolare, dei numerosi precedenti, anche specifici, e delle condizioni economiche della prevenuta, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si reputa di non riconoscere alla _____ le circostanze attenuanti generiche e di condannarla, in relazione all'imputazione di cui al capo B), alla

pena finale di euro 2.000,00 di ammenda (pena base ex art. 116, comma 15, c.d.s.: euro 3.000,00; ridotta per il rito alla pena di euro 2.000,00).

Segue, per legge, la condanna alle spese processuali.

Quanto all'autovettura in sequestro si osserva che l'art. 116, comma 17, c.d.s. oggi in vigore a seguito della modifica apportata dall'art. 3 del L.vo 18 aprile 2011 n. 59, statuisce che "alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo". Orbene, benchè la precedente formulazione della norma prevedesse la semplice "reiterazione delle violazioni" (e non già la "recidiva delle violazioni"), si reputa che con la suddetta modifica il Legislatore abbia inteso esplicitare quanto in realtà già in precedenza sottinteso, ossia la necessità, ai fini della confisca, di una recidiva "in senso tecnico"; ne discende che (tanto prima, quanto dopo l'entrata in vigore del d. L.vo 59/2011) il veicolo del prevenuto può essere oggetto di confisca amministrativa solo quando sia già intervenuto un accertamento definitivo di responsabilità a carico dell'autore del reato prima della commissione della seconda violazione.

Ciò posto, considerato che la è stata condannata per il reato di guida con patente revocata con sentenza divenuta irrevocabile il 20.10.2012, mentre il fatto in contestazione veniva commesso in data precedente (il 6.2.2011), non si ravvisa il requisito della "reiterazione delle violazioni", sicchè, conformemente alla richiesta elevata dal P.M. in sede di conclusioni, si reputa di disporre il dissequestro della vettura in favore dell'imputata avente diritto.

Rispetto al reato contestato al capo A) s'impone invece l'assoluzione dell'imputata.

Se, da un lato, è vero che:

- è stata sottoposta dal Tribunale di Milano alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni con decreto n. 41 del 16.5.08 RGMP;

- detto decreto le imponeva di "vivere onestamente e rispettare le leggi";

- l'imputata ha violato il provvedimento in questione, commettendo il reato di cui all'art. 116 c.d.s., di cui sopra si è detto;

dall'altro, è altrettanto vero che quella misura di prevenzione non poteva ritenersi legittimamente riapplicata al momento dell'accertamento della pretesa violazione.

Infatti la misura, sospesa nel periodo in cui l'imputata aveva scontato una pena detentiva in carcere dal 10.12.09 al 10.12.10, non solo non veniva seguita da

alcun verbale di "risottoposizione" così come lamentato dalla difesa, ma soprattutto, non veniva accompagnata da alcuna valutazione circa la persistenza della pericolosità sociale della prevenuta così come attualmente richiesto dall'art. 15 del d. L.vo 159/2011 a seguito dell'intervento operato dalla Consulta con sentenza n. 291 del 6.2.2013: infatti con tale sentenza la Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità della citata norma, ha imposto all'organo che ha adottato il provvedimento di prevenzione, in caso di sospensione dell'esecuzione della misura, di rivalutare, anche di ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato.

Nel caso in esame, essendo del tutto mancata una simile verifica, la fattispecie delittuosa non può ritenersi integrata in tutti gli elementi tipici, con la conseguenza che l'imputata deve essere mandata assolta dal reato a lei contestato al capo A) con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.;

Dichiara l'imputata colpevole del reato ascritto al capo B) della rubrica e, applicata la diminuzione per il rito, la condanna alla pena di euro 2000 di ammenda, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 262 e 263 c.p.p.;

Ordina il dissequestro e la restituzione all'imputata avente diritto dell'autovettura a lei sequestrata con verbale redatto dai CC della Stazione di in data 6.2.11 ore 18,30.

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.;

Assolve l'imputata dal reato a lei ascritto al capo A) della rubrica perchè il fatto non sussiste.

Milano, 15.5.2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO OGGI

MILANO IL 23 MAG 2014

IL FUNZIONARIO C.E.

Antonella TORTORA



Il Giudice
Alessandro Santangelo